



La Corte di Appello di Palermo

Seconda Sezione Civile

composta dai magistrati:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1) dr. Giuseppe Lupo | Presidente |
| 2) dr. Rossana Guzzo | Consigliera |
| 3) dr. Francesca Bellafiore | Consigliera rel. |

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. 1450/2025 R.G.

all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 19.12.2025;

letti gli atti di causa e udita la relazione del Consigliere Istruttore;

rilevato che l'appellante Azienda Ospedaliera Universitaria "Policlinico Paolo Giaccone" di Palermo ha avanzato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata n. 2626/2025 resa dal Tribunale di Palermo, recante la condanna della stessa Azienda al pagamento: in favore di [REDACTED] n.q. di amministratore di sostegno di [REDACTED] della somma di € 1.000.724,18 a titolo di danno non patrimoniale subito quest'ultimo, oltre interessi; in favore di [REDACTED] n.q. di amministratore di sostegno di [REDACTED] della somma di € 111.760,00 a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante, oltre interessi; in favore di [REDACTED] n.q. di amministratore di sostegno di [REDACTED] della somma di € 288.600,00 per spese future di assistenza, oltre interessi; in favore di [REDACTED] in proprio della somma di € 121.343,61 per danno non patrimoniale, oltre interessi; in favore di [REDACTED] in proprio della somma di € 104.008,80 per danno non patrimoniale, oltre interessi; con condanna inoltre della medesima Azienda alla refusione delle spese di lite di parte attrice nel pregresso grado liquidate in € 32.652,48, oltre alle spese della consulenza tecnica d'ufficio, e distrazione in favore del procuratore antistatario;

ritenuto che la complessità dei profili fattuali e tecnici della controversia non consente di esprimere una valutazione di "manifesta" fondatezza dell'impugnativa, ai sensi dell'art.283 c.p.c., ma che la rilevante entità delle

somme complessivamente liquidate a titolo risarcitorio, per sorte e interessi, concretizza un concreto *periculum in mora* e giustifica un parziale accoglimento dell'istanza di cautela, rendendo congrua una limitazione della esecutività immediata della sentenza al 10% dei superiori importi posti a carico dell'impugnante a titolo risarcitorio;

ritenuto che ogni ulteriore determinazione afferente al prosieguo della causa va rimessa al Consigliere Istruttore;

P.Q.M.

Visti gli artt.283 e 351 c.p.c.,

dispone la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado limitatamente alla misura eccedente il 10% degli importi posti a carico dell'impugnante a titolo risarcitorio.

Si comunichi alle parti.

Così deciso in data 11.2.2026

La Consigliera rel.
Dr. Francesca Bellafore

Il Presidente
Dr. Giuseppe Lupo